



Regione Lombardia

RACCOMANDATA AR

Giunta Regionale  
Direzione Generale Famiglia e  
Solidarietà sociale

Il Dirigente

Data 02.03.2004  
Protocollo 4270

Al Sig. Presidente  
Della Fondazione CONTI CALEPIO  
Via Conti Calepino, 22  
24060 CASTELLI CALEPIO (BG)

Al Sig. Sindaco del Comune  
24060 CASTELLI CALEPIO (BG)

Al Direttore Generale  
dell'Azienda Sanitaria Locale  
Via Galliccioli, 4  
24121 BERGAMO

OGGETTO: D.G.R. N. **VII/16367 del 13/02/04**  
Trasformazione dell'I.P.A.B. denominata - "**O.P. CONTI CALEPIO**" con sede legale in comune di **Castelli Calepino (BG)** in fondazione Onlus senza scopo di lucro.  
Ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1.  
OGR G02 Attuazione della legge riforma delle II.PP.A.B.

Con la deliberazione menzionata in oggetto, è stata disposta, ai sensi ed in applicazione della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1 "Riordino della disciplina delle II.PP.A.B. operanti in Lombardia", la trasformazione dell'I.P.A.B. denominata "**O.P. CONTI CALEPIO**" con sede legale in Comune di **Castelli Calepino (BG)** in fondazione senza scopo di lucro, con conseguente riconoscimento alla stessa della personalità giuridica di diritto privato a norma del DPR 10 febbraio 2000 n. 361 e degli artt. 14 e seguenti del c.c. come modificati dallo stesso DPR 361/2000.

Il provvedimento è stato pubblicato sul B.U.R.L. n. 10 serie ordinaria del 01/03/2004

Si comunica inoltre che la scrivente Amministrazione provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 6 del Regolamento Regionale 2 aprile 2001 n. 2 avente per oggetto "Regolamento di Istituzione del registro regionale delle persone giuridiche" istituito in ottemperanza al D.P.R. 361/2000

Si provvede ad inviare 1 copia autentica del predetto atto a mezzo raccomandata a.r. all'Istituzione interessata, per gli usi consentiti dalla legge.

Contemporaneamente si partecipa, detto provvedimento agli ulteriori Enti in indirizzo, cui la presente è inviata con preghiera di volerne prendere atto ad ogni conseguente effetto, per quanto di rispettiva competenza.

Si coglie altresì l'occasione per rammentare all'Istituzione interessata la necessità di portare a conoscenza del personale, con la massima tempestività, le disposizioni di cui all'art. 4 del d.l. 9 ottobre 1989, n. 338 convertito con modifiche nella l. 7 dicembre 1989, n. 389, circa la possibilità per il personale già in servizio di optare, pena decadenza, entro 90 gg. dall'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche private, per il mantenimento del regime previdenziale in atto previsto per i dipendenti degli EE.LL., in alternativa all'iscrizione all'I.N.P.S.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA  
Caterina Perazzo

Il Funzionario istruttore  
Sergio Rocca tel. 02/6765.5623

All.: n. 1



REGIONE LOMBARDA  
Segreteria della Giunta Regionale  
La presente deliberazione è stata deliberata  
Milano, il 19 FEB 2004  
d'ordine del Segretario  
il Funzionario delegato



REGISTRO REGIONALE  
PERSONE FISICHE  
N° D'ORDINE 1899  
DATA 19 FEB 2004

**DELIBERAZIONE N° VII / 16367 Seduta del 13 FEB 2004**

*Presidente* **ROBERTO FORMIGONI**

*Assessori regionali*

VIVIANA BECCALOSSI Vice Presidente  
GIAN CARLO ABELLI  
ETTORE ALBERTONI  
MAURIZIO BERNARDO  
CARLO BORSANI  
ROMANO COLOZZI  
MASSIMO CORSARO  
~~GUIDO DELLA FRERA~~

ALBERTO GUGLIELMO  
CARLO LIO  
ALESSANDRO MONETA  
FRANCO NICOLI CRISTIANI  
DOMENICO PISANI  
GIORGIO POZZI  
MARIO SCOTTI  
MASSIMO ZANELLO

**Massimo Buscemi**

*Con l'assistenza del Segretario* **Maurizio Sala**

*Su proposta dell'Assessore* alla Famiglia e Solidarietà Sociale

Gian Carlo Abelli

*Oggetto*

Trasformazione dell'I.P.A.B. "OPERA PIA CONTI CALEPIO" con sede legale nel comune di Castelli Calepio (BG) in Fondazione senza scopo di lucro denominata "CONTI CALEPIO".

Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1.  
OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.

*Il Dirigente*

**Avv. Caterina Perazzo**

*Il Direttore Generale*

**Dr. Umberto Fazzone**

L'atto si compone di 13 pagine  
di cui 9 pagine di allegati,  
parte integrante.





VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 che ha modificato, tra l'altro, l'articolo 117 della Costituzione specificando quali siano le materie sulle quali le regioni a statuto ordinario possono esplicare l'esclusiva potestà legislativa;

VISTO l'articolo 10 della legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che evidenzia la necessità di procedere alla riforma della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza attraverso l'adeguamento della relativa normativa regionale;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. VII/462 del 13 marzo 2003 con la quale è stato approvato il Piano Socio-Sanitario Regionale 2002-2004;

VISTO l'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 "Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia";

VISTO il regolamento regionale 4 giugno 2003 n. 11 "Regolamento di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia";

VISTI inoltre:

- gli articoli 14 e 16 del Codice Civile;
- l'articolo 14 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616;
- il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto";
- gli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 2 "Regolamento di istituzione del Registro regionale delle persone giuridiche private ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361" approvato con D.G.R. n. 3793 del 16 marzo 2001;
- il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale";

VISTI altresì:

- il D.P.G.R. 24 maggio 2000 n. 13371 con il quale è stato affidato al Sig. Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;
- la D.G.R. 18 dicembre 2003 n. 15655 con la quale è stato determinato l'attuale l'assetto organizzativo della Giunta Regionale disponendo contestualmente il conferimento degli incarichi dirigenziali;

DATO ATTO che:

- con nota del 07.11.2003, (ns. prot. n. G1.2003.0019172 del 10.11.2003) il legale rappresentante dell'I.P.A.B. in oggetto ha richiesto la trasformazione dell'istituzione denominata "OPERA PIA CONTI CALEPIO" in Fondazione senza scopo di lucro e la contestuale approvazione del nuovo statuto che disciplinerà l'amministrazione ed il funzionamento dell'ente derivante dalla trasformazione dell'I.P.A.B. originaria;





- con nota del 21.10.2003, il legale rappresentante dell'I.P.A.B. in oggetto ha richiesto, al comune di sede legale dell'istituzione, l'emissione del parere previsto dall'articolo 3, comma 2, della L.R. 1/2003;

EVIDENZIATO che la documentazione acquisita consente di rilevare:

- l'adozione della deliberazione dell'ente n. 6 del 20.10.2003 con la quale l'ordinario organo di amministrazione dell'istituzione dispone la trasformazione dell'I.P.A.B. in oggetto in Fondazione senza scopo di lucro;
- l'adozione della deliberazione dell'ente n. 6 del 20.10.2003 con la quale l'ordinario organo di amministrazione dell'istituzione dispone l'approvazione del nuovo testo statutario previsto per l'amministrazione dell'ente derivante dalla trasformazione dell'I.P.A.B. originaria;
- il parere del comune di sede legale dell'I.P.A.B. di cui trattasi, favorevole alla trasformazione dell'istituzione in Fondazione senza scopo di lucro, espresso con Deliberazione della Giunta Comunale n. 167 del 21.10.2003;
- l'esistenza della documentazione richiesta dall'articolo 2, comma 3, del Regolamento regionale n. 11/2003;

DATO ATTO che non sono pervenute comunicazioni contenenti elementi di conoscenza ostativi alla trasformazione dell'I.P.A.B. di cui trattasi in persona giuridica privata senza scopo di lucro;

RILEVATO che:

- il patrimonio mobiliare di proprietà dell'ente derivante dalla trasformazione di cui trattasi è quello indicato nell'inventario approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'I.P.A.B. n. 6 del 20.10.2003;
- il patrimonio immobiliare di proprietà dell'ente derivante dalla trasformazione di cui trattasi è quello indicato nella perizia estimativa redatta in data 20.10.2003 dal Geom. Luca Rossi nato a iscritto al n. 2807 dell'Albo dei Geometri della provincia di Bergamo, asseverata in data 20.10.2003 presso la cancelleria del Tribunale di Bergamo, sede distaccata di Grumello del Monte, successivamente approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'I.P.A.B. n. 6 del 20.10.2003;
- il patrimonio storico-artistico di proprietà dell'ente derivante dalla trasformazione di cui trattasi è quello indicato nella perizia estimativa redatta in data 7.10.2003 dal Dott. Arch. Graziano Schiaretti iscritto all'ordine degli architetti della Provincia di Bergamo al n. 688, asseverata in data 7.10.2003 presso la cancelleria del Tribunale di Bergamo, sede distaccata di Grumello del Monte, e successivamente approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'I.P.A.B. n. n. 6 del 20.10.2003;

VERIFICATA la congruità del patrimonio per l'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche private;

RITENUTO necessario procedere all'adozione del presente atto in quanto conforme alla normativa vigente nonché conseguente alla richiesta inoltrata;





A voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge

## DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della L.R. 1/2003, la trasformazione in Fondazione senza scopo di lucro dell'I.P.A.B. denominata "OPERA PIA CONTI CALEPIO" avente sede legale nel Comune di Castelli Calepio (BG);
2. di approvare il nuovo statuto dell'ente composto da 17 articoli, adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'I.P.A.B. di cui trattasi con deliberazione n. 6 del 20.10.2003, nel testo che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
3. di dare atto che, a seguito della trasformazione specificata al precedente punto 1, l'ente viene ad assumere la denominazione di "CONTI CALEPIO" come previsto dall'articolo 1 del nuovo statuto dell'ente;
4. di disporre l'iscrizione della fondazione "CONTI CALEPIO" con sede in Comune di Castelli Calepio (BG) nel registro regionale delle persone giuridiche private, di cui al regolamento regionale 2/2001, nel primo giorno del mese successivo a quello in cui viene adottato il presente provvedimento;
5. di disporre altresì che la "CONTI CALEPIO", derivante dalla trasformazione dell'I.P.A.B. di cui all'oggetto, subentrerà nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti alla trasformazione;
6. di disporre la trasmissione del presente atto all'istituzione interessata, all'A.S.L. ed al Comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul B.U.R.L..

.IL SEGRETARIO

Maurizio Sala





## STATUTO FONDAZIONE "CONTI CALEPIO"

### PREMESSE

La Fondazione "Conti Calepio" è costituita, in attuazione alla Legge Regionale 13 febbraio 2003 n. 1, ed a seguito di depuplicizzazione, dall'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza denominata Opera Pia "Conti Calepio" il cui statuto è stato approvato dalla Regione Lombardia con DGR n.44116 del 9.7.1999 e che trae le proprie origini dalla già "Opera Pia Ospizio Calepio".

L'Opera Pia Ospizio Calepio venne costituita, così come previsto dall'art. 1 dello statuto organico approvato con Regio Decreto 18.12.1904, come segue:

"l'Opera Pia dell'Ospizio Calepio ha la sua sede in Calepio, Provincia di Bergamo, e ha la sua origine dal Conte Trussardo dei Conti Calepio che, con suo testamento olografo 14 marzo 1841, destinava per fondare questo Ospizio quasi l'intera sua sostanza, vincolandola però all'usufrutto a favore della sua moglie Contessa Pirola Luigia Calepio. Questa a sua volta, con testamento olografo 5 luglio 1849 e successivo codicillo 5 ottobre dello stesso anno, in atti del notaio Alberti di Milano, istituiva pure suo erede universale l'Ospizio Calepio medesimo.

In seguito il Conte Galeazzo, fratello del fondatore, legava all'Ospizio medesimo vari beni posti in Calepio ed adiacenze con il suo testamento 2 marzo 1868, che venivano accettati in appoggio al Decreto Reale 31 agosto 1873. Tale Ospizio venne così aperto fino al novembre 1849 ed a termine delle tavole fondiari venne amministrato sotto la sorveglianza dell'Ordinario, dalla superiora delle Suore di Carità, che abitavano in detto Ospizio e ne disimpegnavano le relative mansioni sino all'attuazione della Legge 28 giugno 1866 che sopprimeva gli ordini religiosi ed indi la Congregazione di Carità.

Come Opera Pia venne riconosciuta dalla cessata Delegazione Provinciale, con ordinanza 28.4.1852 e tale pure riconfermata dalla deputazione Provinciale di Bergamo nella seduta del 2 giugno 1862.


I poveri aventi diritto alla beneficenza prevista dai legati testamentari, "senza distinzione o preferenza di luogo, meno quella di maggior bisogno" vennero individuati fra quelli della così detta Valle Calepio già luoghi fondati dall'ex cessata famiglia Calepio. I Comuni della Valle Calepio venivano individuati in: , Adrara S. Martino, Adrara S. Rocco, Calepio, Chiuduno, Credaro, Foresto Sparso, Gandosso, Sarnico, Tagliuno, Viadanica, Villongo S. Alessandro, Villongo S. Filastro.

CONFORME ORIGINALE

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO





**Art. 1**  
**Denominazione**

Ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile è costituita la **Fondazione** denominata "**Conti Calepio**" con sede legale in Via Conti Calepio n.22 a Castelli Calepio provincia di Bergamo.

**Art. 2**  
**Scopi istituzionali**

La fondazione, salvaguardando le espresse volontà dei fondatori contenute nelle tavole di istituzione e statutarie, ha come scopo prevalente, facendo propri anche i contenuti della programmazione nazionale e regionale, la promozione e la realizzazione di iniziative anche sperimentali, nell'ambito:

- area dei minori, dell'età evolutiva e del disadattamento
- area delle vecchie e nuove povertà
- area dell' handicap fisico, psichico e sensoriale.

La programmazione e la realizzazione delle iniziative dovranno essere radicate nel territorio dell'area socio-sanitaria e assistenziale di competenza privilegiando l'utenza dei Comuni della Valle Calepio e comunque di quelli interessati all'originario lascito. Gli interventi saranno realizzati, raccogliendo il contributo delle forze sociali del territorio, collocandosi nel contesto dei servizi per:

**AREA DEI MINORI**

- la prevenzione della devianza e del disadattamento adolescenziale e giovanile attraverso anche iniziative di formazione professionale destinate all'inserimento nel contesto lavorativo
- il trattamento della devianza e dell'emarginazione giovanile allo scopo di assicurare interventi alternativi ad ogni forma di ricovero in istituzioni
- il trattamento delle emergenze minorili
- il sostegno alla famiglia nelle sue diverse componenti
- la promozione del volontariato sociale, dell'informazione, dell'aggiornamento e della formazione delle figure professionali impegnate e da impiegare nei servizi in favore dei minori.


**AREA DELLE VECCHIE E NUOVE POVERTA'**

- prevenzione del degrado della vita familiare e relazionale mediante il supporto alla risoluzione dei problemi

**AREA DELL'HANDICAP FISICO, PSICHICO E SENSORIALE**


- supporto socio assistenziale e sanitario in forma residenziale dei soggetti con gravi o gravissime limitazione dell'autonomia funzionale in forma temporanea o permanente
- trattamento delle emergenze attraverso un'unità di offerta in grado di soddisfare alloggio, vitto e tutela di fatto determinata da eventi eccezionali e di breve durata di soggetti con limitazioni dell'autonomia funzionale
- promozione dell'affido familiare per l'inserimento temporaneo di disabili siano essi minori o meno

IL PRESIDENTE



CONFORME ORIGINALE

IL SEGRETARIO





La fondazione garantirà una presenza attiva e attenta a tutte le problematiche ed ai bisogni emergenti nell'area materno infantile ed adolescenziale al fine di assicurare, attraverso le proprie attività, risposte immediate fin dal manifestarsi dei nuovi bisogni.

La fondazione in considerazione della esigenza di mantenere attuale e vivo il rapporto con i Comuni dell'originario interesse del lascito e nella Val Calepio nel suo insieme e nell'ambito delle proprie strutture, promuoverà iniziative di tipo culturale e sociale.

In particolare la struttura in cui ha sede la fondazione sarà destinata ad accogliere le predette iniziative che potranno essere realizzate direttamente dalla fondazione o da questa in collaborazione con altre.

Inoltre la fondazione assolvendo agli obblighi testamentari provvederà: "a far celebrare ogni anno nell' arcipresbiteriale di Calepio nei giorni 20 marzo e 5 ottobre un ufficio funebre anniversario a suffragio delle anime dei Coniugi testatori".

"a fare quotidianamente celebrare una messa presso la Cappella del Castello o in un luogo da convenirsi fra l'Amministrazione ed il Monsignor Vescovo" con l'elemosina annua da convenirsi fra le parti.

La fondazione potrà porre in essere tutti gli atti ed i negozi giuridici funzionali al perseguimento dei propri scopi, la fondazione potrà anche convenzionarsi con Istituzioni Pubbliche o private, ed in particolare sociali, per l'attuazione delle proprie iniziative e ciò sulla base di regolari contratti di convenzione da stipularsi fra le parti.

La fondazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

### **Art. 3 Patrimonio**


1. Il patrimonio della fondazione approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'IPAB "Conti Calepio" con deliberazione n. 6 del 20.10.2003 è costituito dai beni mobili ed immobili quali risultanti:
  - dall'inventario dei beni mobili con relativa perizia asseverata redatto in data 07.10.2003;
  - dall'inventario dei beni immobili con relativa perizia asseverata redatto in data 20.10.2003;
2. Il patrimonio potrà essere incrementato con:
  - a. acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti alla fondazione a titolo di incremento del patrimonio;
  - b. sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
  - c. contributi a destinazione vincolata;
3. E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

IL PRESIDENTE



CONFORME ORIGINALE

IL SEGRETARIO





**Art. 4**  
**Mezzi finanziari**

La fondazione persegue i propri scopi mediante :

- a) rendite patrimoniali,
- b) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private.
- c) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio,
- d) rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.

I proventi e le rendite, che non abbiano destinazione vincolata, saranno utilizzate ove necessario con particolare riguardo alla conservazione e al mantenimento del patrimonio. In particolare la fondazione è impegnata a garantire la piena efficienza della propria dotazione patrimoniale soprattutto quella derivante dall'originario lascito e ciò allo scopo di realizzare disponibilità finanziarie da destinarsi sia al miglioramento del patrimonio medesimo sia al finanziamento delle proprie attività.

In tal senso si collocheranno anche le attività di promozione culturale e sociale previste dal presente statuto.

**Art. 5**  
**Organi**

Sono organi dell'Istituzione:

- Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- la GIUNTA ESECUTIVA
- il PRESIDENTE



**Art. 6**  
**Consiglio di amministrazione**

La fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da dodici membri nominati da parte dei Comuni della Valle Calepio e precisamente:

COMUNE DI ADRARA S. MARTINO	n. 1 membro
COMUNE DI ADRARA S. ROCCO	n. 1 membro
COMUNE DI CASTELLI CALEPIO	n. 2 membri
COMUNE DI CHIUDUNO	n. 1 membro
COMUNE DI CREDARO	n. 1 membro
COMUNE DI FORESTO SPARSO	n. 1 membro
COMUNE DI GANDOSSO	n. 1 membro
COMUNE DI SARNICO	n. 1 membro
COMUNE DI VIADANICA	n. 1 membro
COMUNE DI VILLONGO	n. 2 membri

IL PRESIDENTE



CONFORME ORIGINALE

IL SEGRETARIO



I membri suddetti durano in carica 5 anni dalla data di insediamento dell'organo e possono essere riconfermati senza interruzione più di una volta.

In caso di decadenza, morte o dimissioni di uno o di alcuni membri del Consiglio di Amministrazione ne verrà data comunicazione al Comune che ne abbia originariamente provveduto a nomina e che è tenuto a provvedere alla surroga.

I membri nominati in surroga durano in carica quanto sarebbero rimasti normalmente in ufficio i surrogati.

I membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive decadono dalla carica e tale decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione stesso.

In caso di dimissione o decadenza della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione si provvederà alla rinnovazione completa del Consiglio.

#### Art. 7

#### Adempimenti relativi alla nomina del Consiglio di Amministrazione

Gli organi di amministrazione svolgono le funzioni loro attribuite fino alla naturale scadenza del termine di durata per essi previsto dal presente statuto ed entro tale termine devono essere ricostituiti. Le procedure per la nomina del Consiglio di Amministrazione e per la sua rinnovazione debbono essere attivate almeno 90 giorni prima della scadenza del consiglio in carica. Entro tale termine, il Presidente richiede alle amministrazioni comunali di procedere alle designazione di loro spettanza. Le amministrazioni comunali provvedono nel termine di 30 giorni anteriori alla scadenza del Consiglio di Amministrazione alle nomine di competenza.

Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente e la data della deliberazione di insediamento del Consiglio di amministrazione costituisce termine iniziale della durata in carica.

Qualora le amministrazioni comunali non provvedano alle nomine di cui ai precedenti commi il Presidente ne darà comunicazione alla Autorità di Controllo che provvederà alle diffide di legge.


Quando nel termine precedente siano stati nominati solo alcuni dei nuovi amministratori, l'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione ha ugualmente luogo ove sia stata nominata la metà più uno dei componenti. In tal caso e sino all'integrazione con tutti i componenti mancanti del Consiglio di Amministrazione, le funzioni di presidente di cui ai successivi articoli sono svolte dal Consigliere anziano. In tale circostanza le attribuzioni della Giunta esecutiva sono svolte dal Consiglio di Amministrazione.

IL PRESIDENTE



CONFORME ORIGINALE

IL SEGRETARIO





## Art. 8

### La Giunta esecutiva ed il Presidente

Il Consiglio di Amministrazione nomina nel suo seno un Presidente e quattro membri che fanno parte della Giunta Esecutiva. Fra i Consiglieri nominati quali membri della Giunta Esecutiva il Consiglio di Amministrazione nomina un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il Presidente ed i membri della Giunta Esecutiva sono eletti dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta. L'elezione avviene in maniera separata fra il Presidente, la Giunta ed il Vice Presidente. L'elezione è valida se è presente la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente dura in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione ed esercita le funzioni sino alla elezione del nuovo Presidente.

Le funzioni di Consigliere nonché di componente della Giunta e di Presidente sono gratuite.

Il Consiglio di Amministrazione, in funzione al rapporto fiduciario che determina la nomina della Giunta Esecutiva e del Presidente, può revocare le nomine stesse e ciò sulla base di documentate inadempienze dei medesimi alle indicazioni e disposizioni fornite dal Consiglio di Amministrazione o per palesi violazioni alle norme in atto in materia di amministrazione. Tale determinazione è assunta dal Consiglio di Amministrazione, con motivato provvedimento, approvato con la maggioranza assoluta dei componenti con votazione segreta. L'istanza di revoca dovrà essere presentata almeno da cinque consiglieri di Amministrazione con formale richiesta contenente tutte le motivate ragioni della richiesta stessa

## Art. 9

### Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno due volte all'anno per l'approvazione del Bilancio Annuale di Esercizio e del Bilancio di Previsione, nei termini previsti dalla normativa vigente e del presente statuto.

Inoltre il Consiglio si riunirà ogni qualvolta il bisogno lo richieda per deliberare in ordine alle seguenti materie:

- revisione e/o modifica dello statuto
- alienazione e/o acquisto di beni patrimoniali immobili o mobili registrati
- ed in genere sugli atti che riguardino la dotazione patrimoniale
- approvazione contratti o convenzioni passive a carattere pluriennale
- adozione ed approvazione dei regolamenti esecutivi
- provvedimenti riguardanti la dotazione di personale
- nomina, su proposta del presidente, del Segretario del Consiglio

IL PRESIDENTE



CONFORME ORIGINALE

IL SEGRETARIO





**Art. 10**  
**Attribuzioni della Giunta Esecutiva**

La Giunta Esecutiva è deputata all'ordinaria amministrazione ed è investita di tutti i poteri per la gestione ordinaria dell'Ente, salvo le materie espressamente attribuite al Consiglio di Amministrazione e vigila sul suo regolare funzionamento della fondazione. In particolare la Giunta dovrà:

- predisporre gli atti di amministrazione da sottoporre per competenza alla approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- determinare la misura delle rette per l'erogazione dei servizi dell'Ente;
- adottare ogni provvedimento relativo al personale sia dipendente che convenzionato nonché conferire incarichi professionali;
- approvare contratti e convenzioni passive a carattere annuale e le convenzioni attive di ogni genere;
- deliberare in genere su tutti gli atti che in qualsiasi modo interessino l'istituzione al fine di un buon e regolare funzionamento;
- autorizzare il Presidente a resistere in giudizio in tutte le cause promosse dall'istituzione o da terzi;
- stabilire i giorni delle sedute del Consiglio di Amministrazione ed il relativo ordine del giorno.

La Giunta delibera con la maggioranza dei suoi componenti. Inoltre la Giunta Esecutiva, in occasione della approvazione del Bilancio annuale provvede a trasmettere al Consiglio di Amministrazione un apposito provvedimento nel quale si definiscono le proposte in ordine alle previsioni ed ai rendiconti dell'attività amministrativa del periodo.

**Art. 11**  
**Attribuzioni del Presidente**

Il Presidente ha la legale rappresentanza della fondazione, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e della Giunta Esecutiva e vigila sul buon andamento della istituzione.

Inoltre il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e la Giunta ogni qualvolta lo creda opportuno o ne facciano rispettivamente richiesta cinque e tre membri.

Nei casi d'urgenza e semprechè non sia possibile convocare la Giunta Esecutiva il Presidente adotta i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse dell'Ente sottoponendoli alla ratifica della Giunta stessa che dovrà essere convocata entro i successivi dieci giorni.

**Art. 12**  
**Adunanze del Consiglio di Amministrazione e della Giunta**


Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e della Giunta sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente, contenente l'elenco

IL PRESIDENTE



CONFORME ORIGINALE

IL SEGRETARIO





degli argomenti da trattare. Questo deve essere consegnato agli Amministratori almeno cinque giorni prima della seduta ed almeno ventiquattro ore prima per le convocazioni nei casi di urgenza. Le deliberazioni dei predetti organi debbono essere prese con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono ed a maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti. Le votazioni si svolgono per appello nominale salvo quelle attinenti a persone che hanno sempre luogo a voti segreti. A parità di voti le proposte si intendono respinte. I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario o in caso di sua assenza o di impedimento dal Consigliere più anziano e sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti. Quando alcuno degli intervenuti si allontani o ricusi di firmare o non possa firmare ne verrà fatta menzione.

### **Art. 13 Regolamenti esecutivi**

L'ordinamento, la gestione ed il funzionamento della Fondazione, la tipologia e le modalità di erogazione dei servizi, nonché le procedure per l'accesso ai medesimi, le competenze e le attività di amministrazione e contabilità, saranno disciplinati da uno o più regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione.

### **Art. 14 Il Segretario**

Il Segretario della fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente. Collabora con il Presidente nella direzione della fondazione e nello sviluppo delle attività. Esercita poteri di firma sulla corrispondenza e sugli atti in conformità alla delega concessagli dal Presidente. Al segretario competono tutti gli adempimenti non specificatamente attribuiti agli altri organi della fondazione, nonché le funzioni specificate nel regolamento. Il rapporto di lavoro del Segretario è regolato da un contratto di diritto privato avente durata di cinque anni e la carica può essere coperta più volte e senza interruzioni. Il mandato conferito al Segretario può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione per giustificati motivi. La carica non è compatibile con quella di Consigliere della fondazione.

### **Art. 15 -Bilancio e contabilità-**


1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1<sup>a</sup> gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. La Fondazione è obbligata al Bilancio annuale da approvarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo.

IL PRESIDENTE



CONFORME ORIGINALE

IL SEGRETARIO





2. Il bilancio d' esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa e deve essere redatta secondo le disposizioni di cui all' art. 2423 del codice civile.
3. Le valutazioni al bilancio dovranno essere approvate tenendo conto dei criteri di cui all' art. 2426 del codice civile e la nota integrativa redatta con le modalità ed contenuti dell' art. 2427.
4. Il bilancio di esercizio deve essere corredato da una relazione relativa alla situazione della Fondazione, sull' andamento della gestione e sui risultati raggiunti e sulla qualità della gestione.
5. Il servizio di cassa è affidato ad istituti bancari di notoria solidità designati dal Consiglio di Amministrazione.
6. Con apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione verranno definite le modalità di controllo e di revisione contabile, allo scopo di vigilare sull' amministrazione della Fondazione, sull' osservanza delle leggi e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e delle perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme in materia di valutazione del patrimonio.

#### Art. 16

##### **Estinzione e trasformazione. Devoluzione del patrimonio**

La fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo e si estingue nei casi previsti dall'art.27 del Codice Civile.

Qualora lo scopo fosse esaurito o divenuto impossibile, il Consiglio delibera la trasformazione dello scopo istituzionale allontanandosi meno possibile dalle indicazioni contenute nel presente statuto.

Qualora fosse impossibile provvedere nei termini suddetti, il Consiglio di Amministrazione nominerà un liquidatore che provvederà allo scioglimento della fondazione e alla devoluzione del patrimonio residuo.

Tali beni saranno destinati ad altre organizzazioni del territorio, indicate dal Consiglio e sentiti i soggetti cui compete la nomina degli amministratori, allo scopo di perseguire iniziative di pubblica utilità fatte salve altre destinazioni imposte per legge.

#### Art. 17

##### **-Norme generali-**

Per quanto non contemplato nel vigente statuto si osservano le norme previste dall'ordinamento vigente.



CONFORME ORIGINALE



IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO





C.C.I.A.A. DI BERGAMO  
Sportello Polifunzionale  
L.go B. Belotti, 16  
24100 Bergamo BG



EPUC01600100098021  
60  
EPU01-1-98/1

FONDAZIONE "CONTI CALEPIO"  
VIA CONTI CALEPIO, 22  
24060 CASTELLI CALEPIO BG



COMUNICAZIONE DI AVVENUTA ISCRIZIONE E/O MODIFICA AL REGISTRO IMPRESE

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO REA

Codice fiscale: 80013630167  
Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 350356 il 12/03/2004  
Iscritta al REGISTRO DELLE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE  
tenuto dalla REGIONE LOMBARDIA  
con il numero 1899 in data 01/03/2004  
Denominazione: FONDAZIONE "CONTI CALEPIO"  
Forma giuridica: FONDAZIONE

MODELLI ED ATTI DEPOSITATI

CCIAA	Data	Numero	Cod.	Descrizione modello/riquadri/atti
Int Deposito	16/05/2005	Protocollo 0500025157	P	ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE nr. 1
			R	DENUNCIA AL REA DI ASSOCIAZIONE, ENTE, UL DI IMPRESA ESTERA

\* fine visura \*  
(17/05/2005)

\*\*\*\*\*

Le ricordiamo che su [infoimprese.it](http://www.infoimprese.it) e' disponibile la vetrina promozionale dedicata alla Sua impresa: e' semplice aprirla e non comporta alcun costo, si colleghi all'indirizzo internet <http://www.infoimprese.it/aim.jhtml> entri nella sezione "vetrina" ed inserisca la userid e la password, di seguito indicate USERID=BG350356 PASSWORD=MT6DGGNP  
Per informazioni: e-mail: [redazione@infoimprese.it](mailto:redazione@infoimprese.it)  
[www.infoimprese.it](http://www.infoimprese.it): il sito delle Camere di Commercio che offre accesso gratuito alle informazioni anagrafiche di tutte le imprese italiane.



alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti alla trasformazione;

6. di disporre la trasmissione del presente atto all'istituzione interessata, all'ASL ed al Comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040123)

D.g.r. 13 febbraio 2004 - n. 7/16365

(3.1.0)

**Trasformazione dell'IPAB «Opera Pia Fondazione Coniugi Pigozzi» con sede legale nel Comune di Gazoldo degli Ippoliti (MN) in Fondazione senza scopo di lucro denominata «Opera Pia Fondazione Coniugi Pigozzi». Ai sensi dell'art. 3 della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.**

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 1/2003, la trasformazione in Fondazione senza scopo di lucro dell'IPAB denominata «Opera Pia Fondazione Coniugi Pigozzi» avente sede legale nel Comune di Gazoldo degli Ippoliti (MN);

2. di approvare il nuovo statuto dell'Ente composto da 17 articoli, adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'IPAB di cui trattasi con deliberazione n. 32 del 31 ottobre 2003, nel testo che costituisce parte integrante della presente deliberazione (*omissis*);

3. di dare atto che, a seguito della trasformazione specificata al precedente punto 1, l'Ente viene ad assumere la denominazione di «Opera Pia Fondazione Coniugi Pigozzi» come previsto dall'art. 1 del nuovo statuto dell'Ente;

4. di disporre l'iscrizione della «Opera Pia Fondazione Coniugi Pigozzi» con sede in Gazoldo degli Ippoliti (MN) nel registro regionale delle persone giuridiche private, di cui al regolamento regionale 2/2001, nel primo giorno del mese successivo a quello in cui viene adottato il presente provvedimento;

5. di disporre altresì che la «Opera Pia Fondazione Coniugi Pigozzi», derivante dalla trasformazione dell'IPAB di cui all'oggetto, subentrerà nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti alla trasformazione;

6. di disporre la trasmissione del presente atto all'istituzione interessata, all'ASL ed al Comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040124)

D.g.r. 13 febbraio 2004 - n. 7/16366

(3.1.0)

**Trasformazione dell'IPAB «Fondazione Terzoli» con sede legale nel Comune di Brebbia (VA) in Fondazione senza scopo di lucro denominata «Fondazione Terzoli». Ai sensi dell'art. 3 della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.**

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 1/2003, la trasformazione in Fondazione senza scopo di lucro dell'IPAB denominata «Fondazione Terzoli» avente sede legale nel Comune di Brebbia (VA);

2. di approvare il nuovo statuto dell'Ente composto da 21 articoli, adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'IPAB di cui trattasi con deliberazioni n. 19 del 25 ottobre 2003 e n. 22 del 23 dicembre 2003, nel testo che costituisce parte integrante della presente deliberazione (*omissis*);

3. di dare atto che, a seguito della trasformazione specificata al precedente punto 1, l'Ente viene ad assumere la denominazione di «Fondazione Terzoli» come previsto dall'art. 1 del nuovo statuto dell'Ente;

4. di disporre l'iscrizione della «Fondazione Terzoli» con sede in Brebbia (VA) nel registro regionale delle persone giuridiche private, di cui al regolamento regionale 2/2001, nel primo giorno del mese successivo a quello in cui viene adottato il presente provvedimento;

5. di disporre altresì che la «Fondazione Terzoli», derivante dalla trasformazione dell'IPAB di cui all'oggetto, subentrerà nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti alla trasformazione;

6. di disporre la trasmissione del presente atto all'istituzione interessata, all'ASL ed al Comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040125)

D.g.r. 13 febbraio 2004 - n. 7/16367

(3.1.0)

**Trasformazione dell'IPAB «Opera Pia Conti Calepio» con sede legale nel Comune di Castelli Calepio (BG) in Fondazione senza scopo di lucro denominata «Conti Calepio». Ai sensi dell'art. 3 della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.**

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 1/2003, la trasformazione in Fondazione senza scopo di lucro dell'IPAB denominata «Opera Pia Conti Calepio» avente sede legale nel Comune di Castelli Calepio (BG);

2. di approvare il nuovo statuto dell'Ente composto da 17 articoli, adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'IPAB di cui trattasi con deliberazione n. 6 del 20 ottobre 2003, nel testo che costituisce parte integrante della presente deliberazione (*omissis*);

3. di dare atto che, a seguito della trasformazione specificata al precedente punto 1, l'Ente viene ad assumere la denominazione di «Conti Calepio» come previsto dall'art. 1 del nuovo statuto dell'Ente;

4. di disporre l'iscrizione della Fondazione «Conti Calepio» con sede in Comune di Castelli Calepio (BG) nel registro regionale delle persone giuridiche private, di cui al regolamento regionale 2/2001, nel primo giorno del mese successivo a quello in cui viene adottato il presente provvedimento;

5. di disporre altresì che la «Conti Calepio», derivante dalla trasformazione dell'IPAB di cui all'oggetto, subentrerà nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti alla trasformazione;

6. di disporre la trasmissione del presente atto all'istituzione interessata, all'ASL ed al Comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040126)

D.g.r. 13 febbraio 2004 - n. 7/16368

(3.1.0)

**Trasformazione dell'IPAB «Ente Morale Ricovero Vecchi di Pralboino» con sede legale nel Comune di Pralboino (BS) in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro denominata «Fondazione Onlus Longini Morelli di Pralboino». Ai sensi dell'art. 3 della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.**

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 1/2003, la trasformazione in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro dell'IPAB denominata «Ente Morale Ricovero Vecchi di Pralboino» avente sede legale nel Comune di Pralboino (BS);

2. di approvare il nuovo statuto dell'Ente composto da 33 articoli, adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'IPAB di cui trattasi con deliberazione n. 17 del 22 ottobre 2003, nel testo che costituisce parte integrante della presente deliberazione (*omissis*);

3. di dare atto che, a seguito della trasformazione specificata al precedente punto 1, l'Ente viene ad assumere la denominazione di «Fondazione Onlus Longini Morelli di Pralboino» come previsto dall'art. 1 del nuovo statuto dell'Ente;

4. di disporre l'iscrizione della «Fondazione Onlus Longini